

COMITATO PER LA PARTECIPAZIONE

FRAZIONE DI CONTEA

Approvato con delibera n. 106/CC del 27.12.2007

ISTITUZIONE E REGOLAMENTO

TITOLO I

Istituzione e Sedi

Art. 1 – Oggetto

1. Le Amministrazioni comunali di Rufina e di Dicomano, considerata l'articolazione territoriale della frazione di Contea e San Detole, ai sensi di quanto previsto rispettivamente dall'art. 48 dello Statuto Comunale di Rufina e l'art. 59 dello Statuto Comunale di Dicomano, istituiscono un unico Comitato per la partecipazione dei cittadini di Contea, riaffermando il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità.

2. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione degli organi del Comitato, il loro funzionamento e le rispettive competenze.

Art. 2 – Organi del Comitato per la partecipazione

1. Sono organi del Comitato per la partecipazione:
- Il Comitato;
- Il Presidente.

Art. 3 - Sede del Comitato per la partecipazione.

1. Il Comitato per la partecipazione ha sede in locali individuati dai Comuni di Dicomano e di Rufina.

2. Nell'eventualità in cui le assemblee di frazioni non possano svolgersi presso la sede del Comitato e non vi fossero locali delle Amministrazioni comunali a tal fine disponibili, le Amministrazioni stesse provvederanno a reperire locali di idonea capienza.

TITOLO II

Composizione, nomina e funzionamento

Art. 4 – Composizione del Comitato per la partecipazione

1. Il Comitato per la partecipazione è costituito da due rappresentanti di ogni Associazione senza scopo di lucro, presente nel territorio della frazione.
In particolare possono nominare i loro rappresentanti le seguenti associazioni:

1. Circolo ANSPI Tarcisio Melani
2. Circolo ARCI;
3. Comitato organizzatore festa paesana della Contea;
4. Confraternita Misericordia Sez. Contea;
5. Consiglio Parrocchiale Chiesa di San Giovanni Battista

Possano far parte del Comitato per la partecipazione due rappresentanti dei genitori dei bambini residenti nei due Comuni, che frequentano la Scuola dell'infanzia e primaria di primo grado, presente nel territorio della frazione, nominati dal Consiglio d'Istituto di Rufina.

Potranno far parte del Comitato per la partecipazione, anche in fasi successive, rappresentanti di associazioni ed utenti di eventuali servizi pubblici comunali, che saranno istituiti e funzioneranno nel territorio della frazione.

Art. 5 - Requisiti dei componenti del Comitato per la partecipazione

1. I candidati alla carica di Consigliere sono persone:

- residenti nella frazione;
- che abbiano compiuto il 16esimo anno di età, alla data della costituzione del comitato;
- che non ricadano in alcuna delle cause ostative alla candidatura di cui all'articolo 58 D.Lgs. 18-8- 2000 n. 267 comma 1 e 2;
- che non ricadano in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 60 D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 comma 1,2,3;

2. Non possono, in ogni caso, essere nominati Consiglieri di frazione:

- i Deputati e i Senatori della Repubblica;
- i Consiglieri e gli Assessori regionali e provinciali;
- i Consiglieri e gli Assessori comunali e della Comunità Montana Montagna Fiorentina;

Art. 6 – Procedura per la nomina del Comitato per la partecipazione

1. I Sindaci dei Comuni di Dicomano e Rufina, informano i rappresentanti legali delle associazioni e delle istituzioni interessate, di cui all'art. 4, delle modalità per la presentazione dei nominativi dei propri rappresentanti. Le proposte dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Dicomano entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta.

Art. 7 - Nomina e durata in carica del Comitato per la partecipazione

1. Il Comitato per la partecipazione è nominato dai Consigli Comunali e rimane in carica per un periodo corrispondente a quello dei Consigli Comunali stessi e, comunque, fino alla nomina del nuovo Consiglio.

2. Ove la durata in carica dei due Consigli Comunali, per qualsiasi motivo, non dovesse coincidere, si farà riferimento alla durata del mandato elettivo del Consiglio Comunale di Dicomano.

3. In caso di dimissioni, morte o decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per assenza ingiustificata a n° 3 sedute consecutive di uno o più consiglieri, i Comuni di Dicomano e Rufina, procedono alla surroga con nuovi consiglieri, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

4. I Consiglieri di partecipazione non hanno diritto alla percezione di alcun compenso o indennità né rimborso per lo svolgimento del loro mandato.

Art. 8 - Funzionamento del Comitato per la partecipazione

1. Le sedute del Comitato sono pubbliche e vengono convocate dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni dalla data prevista. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno previsto. La convocazione della prima seduta del Comitato è disposta congiuntamente dal Sindaco di Dicomano e Rufina.

2. Per la validità delle sedute è prevista la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le deliberazioni di competenza del Comitato vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti, ossia con un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, ad eccezione di quelle relative alla revoca del Presidente che richiedono la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

4. Le sedute del Comitato devono essere verbalizzate a cura del segretario che, insieme al Presidente, ne firma il verbale.

5. Il Sindaco del Comune di Dicomano e di Rufina e i componenti le Giunte Comunali possono partecipare alle riunioni su invito del Presidente del Comitato per la partecipazione.

Art. 9- Il Presidente del Comitato per la partecipazione.

1. Il Comitato per la partecipazione nel corso della prima seduta elegge, a scrutinio segreto, al proprio interno il Presidente e il vicepresidente, con la presenza di almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati

2. Il Presidente cessa dalla carica nei casi di morte, dimissione, revoca espressa dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e di decadenza per sopravvenuta incompatibilità. Il vicepresidente convoca entro 30 giorni il Comitato di frazione al fine di provvedere alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 10- Compiti del Presidente del Comitato per la partecipazione

1. Il Presidente convoca e presiede il Comitato. Rappresenta il Comitato e riferisce ai Sindaci dei Comuni di Dicomano e di Rufina e ai singoli Assessori sui problemi della frazione e sul funzionamento dei servizi.

2. Le convocazioni devono essere fatte per iscritto e devono contenere l'elenco degli argomenti da trattare nell'ordine del giorno. La convocazione deve pervenire agli interessati almeno tre giorni prima presso gli indirizzi indicati dai Consiglieri, tramite comunicazione scritta del Presidente del Comitato. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

3. Il Presidente coordina e verifica gli interventi necessari all'attuazione delle deliberazioni del Comitato per la partecipazione, trasmettendole alle Amministrazioni comunali.

4. Il Presidente del Comitato può essere convocato dal Sindaco del Comune di Dicomano e/o dal Sindaco del Comune di Rufina per incontri con le Giunte e i Capigruppo consiliari

5. Gli ordini del giorno di convocazione dei Consigli Comunali vengono inviati al Presidente del Comitato per la partecipazione. Il Presidente del Comitato per la partecipazione invia ai Sindaci di Dicomano e Rufina gli ordini del giorno di convocazione del comitato.

Art. 11- Il Segretario del Comitato per la partecipazione

1.Il Comitato, nel corso della sua prima seduta procede all'elezione, al proprio interno o all'esterno tra i dipendenti dei due comuni, di un segretario, che provvede alla stesura dei verbali riassuntivi delle sedute del Consiglio, esplicitando le decisioni assunte e gli esiti delle votazioni.

2.La documentazione relativa al funzionamento del Comitato per la partecipazione sarà conservata in appositi fascicoli depositati presso l'ufficio di Segreteria del Comune di Dicomano il quale curerà la conservazione degli atti

TITOLO III

Le funzioni

Art. 12- Funzioni del Comitato per la partecipazione

1. Il Comitato, allo scopo di facilitare, per le Amministrazioni di riferimento, l'individuazione delle problematiche specificamente inerenti la frazione, nonché allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione, esercita le seguenti funzioni:

- formula proposte in ordine ai servizi e programmi comunali inerenti l'ambito territoriale di riferimento;
- esprime pareri consultivi su richiesta delle Amministrazioni di Dicomano e Rufina in relazione a progetti ed interventi per la frazione, in particolare indice assemblee di frazione pubbliche per la disamina di problemi relativi al territorio di competenza in collaborazione con le Amministrazioni comunali.

Art. 13 - L'Assemblea di frazione

1. L'Assemblea rivolta a tutti i cittadini della frazione viene promossa dal Comitato per la partecipazione almeno una volta l'anno ed ogni volta che sia ritenuta necessaria in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Dicomano e Rufina.